



14112.14

ESSENTE CASSAZIONE - ESSENTE BOLOGNA - ESSENTE TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 27674/2008

SEZIONE LAVORO

Cassa *14112*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Imp.

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 06/05/2014
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - PU
- Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 27674-2008 proposto da:

PS EGOP. SOCIETA' A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI SGOTTO LIDIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TOSI PAOLO MARIA, POY BRUNO, giusta delega in atti;

2014

1554

- *ricorrente* -

contro

FUNZIONE PUBBLICA CGIL DELLA PROVINCIA DI VARESE;

- *intimata* -


avverso la sentenza n. 1024/2007 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2007 R.G.N.  
272/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 06/05/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE  
NAPOLETANO;

udito l'Avvocato CIABATTINI SGOTTO LIDIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

CASSAZIONE *NET*





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano confermava il decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 per condotta antisindacale denunciata dalla Funzione Pubblica CGIL della Provincia di Varese nei confronti di PS Coop. Soc. a.r.l. per aver questa rifiutato, in occasione di uno sciopero, di concordare con i rappresentanti CGIL il funzionamento dei servizi minimi essenziali.

A base del *decisum* la Corte del merito poneva il duplice rilievo, per un verso che la disciplina di cui alla Legge n.146 del 1990 non stabiliva un termine per la richiesta d'incontro riferendosi quello previsto al solo preavviso di sciopero, e dall'altro che, comunque, una richiesta d'incontro era stata inoltrata dal sindacato.

Né la predetta Corte riteneva di procedere ad istruttoria testimoniale in quanto la controversia atteneva solo all'interpretazione di norme di legge.

Avverso questa sentenza la società ricorre in cassazione sulla base di tre censure.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura la società, deducendo violazione dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, formula il seguente



quesito: "se l'obbligo del rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 2 L.146/1990 debba riferirsi alla sola proclamazione dello sciopero o se debba riferirsi anche alla comunicazione alle imprese che erogano il servizio al fine di consentire la predisposizione concertata delle misure minime per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali".

La censura è infondata.

Il primo comma dell'art. 2 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 dispone che: "Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero e' esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo".

Il quinto comma del predetto art. 2, poi, stabilisce che: "Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, *atresi'*, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a dieci giorni.. Nei contratti collettivi, negli accordi ((di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio



da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di auto-regolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge) possono essere determinati termini superiori".

La lettura coordinata dei commi che precedono rende evidente che solo il preavviso di cui al comma 1 del predetto art. 2 è assoggettato al termine previsto dal quinto comma sicché siffatto termine non può essere esteso alla diversa ipotesi di richiesta da parte dell'OO.SS. ~~di~~ di un incontro per concordare il funzionamento dei servizi minimi essenziali.

E', quindi, corretta in diritto la sentenza impugnata che interpretando la norma censurata ha riferito il termine previsto dal 5° comma dell'art. 2 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 al solo preavviso di cui al comma 1 dello stesso art. 2 della predetta Legge.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando insufficiente motivazione, indica quale fatto controverso <sup>la</sup> "liceità della determinazione da parte della Cooperativa PS delle prestazioni indispensabili in assenza di accordo con l'Organizzazione sindacale".

La censura non coglie nel segno atteso che la Corte del merito argomenta, con motivazione logica e non contraddittoria,



l'antisindcalità in riferimento all'ispirazione consensualistica che si riscontra nell'art. 2, comma 2, della richiamata legge.

Né il sindacato di questa Corte, trattandosi di vizio di motivazione, può estendersi oltre nella valutazione operata dal giudice del merito.

Con la terza critica la società, allegando omessa motivazione, specifica che il fatto controverso riguarda, e "la rilevanza delle deposizioni testimoniali in merito all'assenza d'intimidazioni nei confronti delle OO.SS. e di coercizioni a lavorare nei confronti dei soci nei giorni precedenti il proclamato sciopero quali elementi determinati in tema di declaratoria di condotta antisindacale", e "il mancato rilievo della censura mossa avverso la sentenza di primo grado che ha erroneamente negato l'esperimento dell'istruttoria testimoniale considerando che la richiesta audizione dei testi fosse stata avanzata dalla cooperativa solo in via subordinata".

La critica non è condivisibile atteso che la Corte di Appello argomenta, coerentemente, che trattasi di questione meramente interpretativa di norme di legge dalla quale esula ogni indagine relativa alla "reale natura dei rapporti tra la cooperativa ed il sindacato".

Del resto non essendo trascritti, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione i capitoli di prova di cui si denuncia la mancata ammissione è impedito a questa Corte qualsiasi altro sindacato.





Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di legittimità.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2014

Il Presidente

Dott. Paolo Stile

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napolitano



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, 20 GIU. 2014..

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA